

## Sulla decadenza dalla concessione di cava di marmo

T.A.R. Toscana, Sez. II 9 dicembre 2015, n. 1679 - Romano, pres.; Viola, est. - Società Escavazione Marmi S.p.A. (avv.ti Taccogna, Cocchi) c. Comune di Massa (avv.ti Panesi, Pellegrini) ed a.

### **Cave e torbiere - Cave - Concessione di cava di marmo - Decadenza dalla concessione - Esclusione.**

*(Omissis)*

#### FATTO e DIRITTO

La società ricorrente è titolare di una concessione in forza della quale esercita, nel territorio del Comune di Massa, l'attività di estrazione dalla cava denominata "Rocchetta-A", distinta in catasto al foglio 28, mappali 32, 33, 36 per intero e 34, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50 e 51 per metà; la controinteressata Ezio Ronchieri s.p.a. è titolare di altra concessione, denominata "Rocchetta-B" comprendente l'intero mappale 44 del foglio 28 ed una serie di particelle (destinate a attività di servizio e in proprietà con la ricorrente).

In data 30 luglio 2014, la ricorrente presentava, all'Amministrazione comunale di Massa, l'istanza dd. 28 luglio 2014, diffidandola a disporre la decadenza dalla concessione della Ezio Ronchieri s.p.a. che non sarebbe più coltivata da anni; non ricevendo risposta da parte dell'Amministrazione comunale, provvedeva a notificare, in data 28 novembre 2014, ulteriore diffida a provvedere.

Con provvedimento 5 febbraio 2015 prot. n. 5746, la Dirigente del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Massa riscontrava l'istanza, rifiutando sostanzialmente di disporre la decadenza della concessione della Ezio Ronchieri s.p.a., sulla base della seguente motivazione: <<premesso che il comma 5 lett. d) dell'art. 18 della L.R. n. 78/98 disciplina le cause di decadenza della autorizzazione e non della concessione, come erroneamente richiamato al punto m) della Vs. nota del 28.07.2014. Considerato che la Notificazione Governatoriale del 3 dicembre 1846 prevede la caducazione di una concessione come "facoltà" della Pubblica Amministrazione. Si rappresenta che la caducazione di una concessione è un atto discrezionale in capo al Comune di Massa e in quanto tale non può essere attivata a seguito di un'istanza di un soggetto privato, che nulla ha, comunque, a pretendere, in quanto un'ulteriore riassegnazione sarebbe oggetto di asta pubblica. Infine si rappresenta che in virtù del comma 1a) dell'art. 20 della "Disciplina del Piano" del "Piano di Indirizzo territoriale" e dell'art. 113 della L.R. n. 65/2014, per i quali in assenza del piano attuativo a scala di bacino estrattivo non è ammessa l'apertura di nuove attività estrattive né la riattivazione di cave dismesse>>.

Con il presente ricorso, la società ricorrente chiede l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza 28 luglio 2014 e di disporre la decadenza della Ezio Ronchieri s.p.a. dalla concessione; chiede altresì l'annullamento del provvedimento 5 febbraio 2015 prot. n. 5746 della Dirigente del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Massa.

Si costituiscono in giudizio l'Amministrazione comunale di Massa e la Ezio Ronchieri s.p.a., controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, sotto vari profili.

Alla camera di consiglio del 30 aprile 2015, la Sezione sollecitava il contraddittorio delle parti ex art. 73, 3° comma c.p.a. in ordine alla possibile sussistenza di una questione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, derivante dall'omessa contestazione di tutte le argomentazioni motivazionali poste a base del diniego opposto dall'Amministrazione comunale di Massa; con ordinanza 30 aprile 2015 n. 314, la Sezione rigettava quindi l'istanza cautelare proposta con riferimento all'azione di annullamento.

L'azione in materia di silenzio della p.a., deve essere dichiarata inammissibile.

A questo proposito, la narrativa contenuta nella parte in fatto della sentenza ha già ampiamente evidenziato come l'Amministrazione comunale di Massa abbia già fornito una risposta espressa ed esaurientemente motivata all'istanza 28 luglio 2014 della ricorrente, con il già citato provvedimento 5 febbraio 2015 prot. n. 5746 della Dirigente del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Massa, non a caso impugnato dalla ricorrente con il presente ricorso; è pertanto impossibile prospettare un qualche obbligo di provvedere che continui ad essere sussistente e a mantenere operatività dopo l'intervento del provvedimento espresso e fino a quando lo stesso continuerà a mantenere validità ed efficacia.

Con riferimento all'azione di annullamento del provvedimento 5 febbraio 2015 prot. n. 5746 della Dirigente del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Massa, la Sezione ha rilevato, in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 30 aprile 2015 n. 314), come il provvedimento appaia essere fondato su una pluralità di motivazioni autonome (impossibilità di applicare la previsione dell'art. 18 della l.r. 78/98 alle concessioni; carattere discrezionale della revoca prevista dalla Notificazione Governatoriale del 3 dicembre 1846; necessità di assegnare il bene tramite asta pubblica; impossibilità di autorizzare nuove attività estrattive o riattivazioni di cave dismesse nell'area, <<in assenza del piano attuativo a scala di bacino estrattivo>>, ai sensi dell'art. 20 della "disciplina del piano" del "Piano di Indirizzo Territoriale" e dell'art. 113 della l.r. 65/2014) e come, con riferimento alle ultime due circostanze (necessità di assegnare il bene tramite asta pubblica; impossibilità di autorizzare nuove attività estrattive o riattivazioni di cave dismesse nell'area), dovesse concludersi per la sostanziale mancanza di censure proposte dalla ricorrente.

Nel maggior approfondimento proprio della fase della decisione del merito del ricorso, la Sezione deve prendere atto della presenza nel ricorso (anche se nella parte relativa all'azione in materia di silenzio della p.a. e non all'azione annullatoria) di alcune generiche argomentazioni tese a contestare le due circostanze motivazionali sopra richiamate; generiche argomentazioni che si esauriscono, in buona sostanza, nel rinvio degli adempimenti in discorso ad una fase successiva alla decadenza della Ezio Ronchieri s.p.a. dalla concessione, così limitando l'interesse posto a base dell'istanza alla sola *chance* di risultare aggiudicataria del bene all'esito della successiva gara; tutte le problematiche originate dalla mancanza del piano attuativo (la cui redazione <<presuppone la decadenza dell'attuale concessionario che con la sua inattività ed inerzia blocca e impedisce tale processo e, quindi, il soddisfacimento del pubblico interesse all'attività estrattiva>>) sono poi rinviate ad una fase successiva all'assegnazione.

Le censure non possono però essere condivise dalla Sezione.

A questo proposito, deve innanzitutto rilevarsi come la circostanza relativa alla mancanza del <<piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all'intera estensione di ciascun bacino estrattivo>> previsto dall'art. 113 della l.r. 10 novembre 2014, n. 65 (norme per il governo del territorio) non sia meramente teorica, ma abbia già costituito oggetto del rigetto di apposita richiesta alla coltivazione della cava in discorso presentata, il 9 marzo 2015 dalla MAP-Marmi Pregiati Apuani s.r.l., con riferimento alla cava della controinteressata (si tratta del provvedimento 10 marzo 2015 prot. n. 11573 del Settore Ambiente e Politiche Tributarie del Comune di Massa); la circostanza, oltre a smentire l'assunto fondamentale posto a base della diffida (la mancanza di una volontà del proprietario del bene di utilizzarlo, così concorrendo al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico), evidenzia come la possibilità di esercitare l'attività di estrazione sull'area non sia per nulla attuale, ma rinviata all'intervento di un piano attuativo che, al momento, non risulta neanche essere stato presentato.

In un contesto di questo tipo, non si vede, da un lato, che interesse pubblico possa essere ravvisato nell'attivazione di procedimenti amministrativi che potrebbero risultare completamente inutili e che sono, al momento, legittimati solo con riferimento a generiche *chances* di aggiudicazione futura e di attivazione di procedimenti programmatori, allo stato, ancora ben lungi dall'essere in atto; sotto diverso angolo visuale, non si vede poi perché dovrebbe essere privilegiata la volontà (peraltro meramente eventuale e condizionata all'approvazione di un piano attuativo, allo stato, ben lungi dall'essere presentato) della ricorrente di sfruttare il bene in futuro, rispetto alla volontà del proprietario e degli aventi causa di sfruttare, sempre in futuro, il bene (mettendo magari in atto gli stessi adempimenti programmatori che prospetta la ricorrente).

Le censure proposte dalla ricorrente avverso le due serie motivazionali sopra richiamate sono pertanto infondate e devono essere rigettate; in applicazione di un tradizionale orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 gennaio 2012 n. 194; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 ottobre 2011 n. 1107; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2009; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 ottobre 2010 n. 32810), il riconoscimento della sussistenza di argomentazioni (in questo caso, due) idonee a reggere l'atto sotto il profilo motivazionale anche isolatamente prese, esime la Sezione dall'esame delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente.

Le spese di giudizio dell'Amministrazione comunale di Massa e della controinteressata devono essere poste a carico della ricorrente e liquidate, come da dispositivo.

*(Omissis)*